

REGOLAMENTO (CEE) N. 2208/92 DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 1992

che fissa l'importo dell'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1431/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, che prevede misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1750/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 6, lettera a),visto il regolamento (CEE) n. 3540/85 della Commissione, del 5 dicembre 1985, recante modalità di applicazione delle misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1734/92⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 26 bis, paragrafo 7,considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1431/82, se il prezzo del mercato mondiale dei pannelli di soia è inferiore al prezzo limite per l'aiuto, viene concesso un aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci raccolti nella Comunità e impiegati nella fabbricazione degli alimenti per animali; che tale aiuto è uguale ad una parte della differenza tra questi prezzi; che questa parte di differenza è stata fissata dall'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 2036/82 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2206/90⁽⁶⁾;

considerando che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1431/82, è concesso un aiuto per i piselli, le fave e le favette raccolti nella Comunità, qualora il prezzo del mercato mondiale dei prodotti in questione sia inferiore al prezzo d'obiettivo; che tale aiuto è pari alla differenza fra questi due prezzi;

considerando che il prezzo limite per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci è stato fissato, per la campagna di commercializzazione 1992/1993 dal regolamento (CEE) n. 1751/92 del Consiglio⁽⁷⁾; che, a norma dell'articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 1431/82, il prezzo limite per l'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci è maggiorato mensilmente, a decorrere dall'inizio del terzo mese della campagna; che l'importo delle maggiorazioni mensili è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1752/92 del Consiglio⁽⁸⁾;

considerando che in assenza del prezzo di entrata, del prezzo limite per l'intervento e del prezzo obiettivo validi

per la campagna di commercializzazione 1992/1993 per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci, l'importo dell'aiuto in caso di fissazione anticipata per questa campagna per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci, è stato calcolato solo provvisoriamente in base alle proposte sui prezzi e le misure connesse della Commissione al Consiglio per la campagna 1992/1993; che occorre pertanto che tale importo sia applicato esclusivamente in via provvisoria, in attesa della sua conferma o della sua sostituzione una volta, che siano noti i prezzi e le misure connesse per la campagna 1992/1993, e in particolare quelle che riguardano l'applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti;

considerando che in assenza, per la campagna di commercializzazione 1992/1993, dell'adeguamento dell'importo dell'aiuto derivante dal regime dei quantitativi massimi garantiti, l'importo dell'aiuto per detta campagna ha potuto essere calcolato solo in via provvisoria sulla base della riduzione applicabile per la campagna 1991/1992; che l'importo va pertanto applicato solo in via provvisoria e dovrà essere confermato o sostituito non appena saranno note le conseguenze del regime dei quantitativi massimi garantiti;

considerando che la riduzione dell'importo dell'integrazione derivante eventualmente dal regime dei quantitativi massimi garantiti per la campagna 1991/1992 è stata fissata dal regolamento (CEE) n. 2607/91 della Commissione⁽⁹⁾;

considerando che, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1431/82, il prezzo del mercato mondiale dei pannelli di soia dev'essere riesaminato sulla base della più favorevole tra le reali possibilità d'acquisto eccezion fatta per le offerte e le quotazioni che non possono essere considerate come rappresentative della tendenza reale del mercato; che devono essere prese in considerazione tutte le offerte fatte sul mercato mondiale nonché le quotazioni sulle piazze importanti per il commercio internazionale;

considerando che, conformemente all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2049/82 della Commissione⁽¹⁰⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1238/87⁽¹¹⁾, il prezzo deve essere determinato per 100 kg, per i pannelli di soia alla rinfusa, della qualità tipo definita all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1464/86 del Consiglio⁽¹²⁾, consegnati a Rotterdam; che per le offerte e per le quotazioni che non rientrano nelle condizioni sotto indicate, si deve procedere agli adeguamenti necessari e in particolare a quelli contemplati all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2049/82;⁽¹⁾ GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 28.⁽²⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 17.⁽³⁾ GU n. L 342 del 19. 12. 1985, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 179 del 30. 6. 1992, pag. 120.⁽⁵⁾ GU n. L 219 del 28. 7. 1982, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 11.⁽⁷⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 18.⁽⁸⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 20.⁽⁹⁾ GU n. L 243 del 31. 8. 1991, pag. 55.⁽¹⁰⁾ GU n. L 219 del 28. 7. 1982, pag. 36.⁽¹¹⁾ GU n. L 117 del 5. 5. 1987, pag. 9.⁽¹²⁾ GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 21.